

## **Ordinanza n. 22/04**

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli:

Visti la legge 28.1.1994 n. 84 e il D.L. 21.10.1996 n. 535 convertito, con modificazione in legge n. 647 del 23.12.1996;

Visto il D.L. 30.12.1997 n. 457, coordinato con legge di conversione 27.2.1998 n. 30;

Visto il D.M. 21.12.2000, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli, notificato in data 03.01.2001;

Visto l'art. 8 – punto h della citata legge n. 84/94, che affida all'Autorità Portuale di Napoli l'amministrazione del demanio marittimo compreso nell'ambito della Circostrizione Territoriale di Napoli;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994, che stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

Visto il verbale di riunione in data 30.04.04 presso l'Autorità Portuale di Napoli alla quale hanno preso parte tutti i soggetti titolari di concessioni su via dei Capannoni, inerente la nuova viabilità su via dei Capannoni e l'assegnazione dei posti auto per ciascun concessionario esistente sulla predetta via, così come evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

Ritenuto opportuno disciplinare l'accesso e la sosta degli automezzi su via dei Capannoni in modo tale da consentire solo ai soggetti operanti in tale area l'accesso e la sosta dei veicoli.

Ritenuto opportuno limitare le aree di sosta per consentire l'espletamento di sicure e corrette operazioni portuali di imbarco e sbarco degli automezzi diretti alle unità che ormeggiano alle banchine di calata Porta di Massa;

Visti gli artt. 30, 50 e 81 del C.N. e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

## **ORDINA**

**Art. 1** Nell'area demaniale marittima di via dei Capannoni, come evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza (allegato 1), è vietato l'accesso e la sosta agli automezzi non muniti di apposita autorizzazione, conforme all'allegato 2 alla presente ordinanza, rilasciata dall'Autorità Portuale.

**Art.2** L'accesso veicolare e pedonale alla predetta area avviene tramite il varco indicato con la lettera "A" nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza e l'uscita avviene esclusivamente attraverso il varco indicato con la lettera "B" nell'allegata planimetria. Il varco "C" viene utilizzato in entrata/uscita veicolare in circostanze di elevato afflusso di automezzi diretti/provenienti dalle navi traghetto ormeggiate alla calata Porta di Massa.

L'accesso alla predetta area deve essere vigilato con servizio predisposto a cura dei concessionari esistenti su via dei Capannoni.

**Art.3** L'accesso e la sosta dei veicoli nella predetta area è consentita solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Autorità Portuale di Napoli e conforme al modello allegato. L'accesso di veicoli alla predetta area diretti all'imbarco alle unità traghetto ormeggiate presso calata porta di massa è consentito previa esibizione del titolo di viaggio al personale addetto alla vigilanza.

Ciascun concessionario presente su via dei Capannoni è autorizzato a sostare nei posti auto assegnati dalla Autorità Portuale.

I soggetti beneficiari dell'autorizzazione all'accesso e sosta sono tenuti a:

- utilizzare l'autorizzazione solo per l'autovettura per la quale la stessa è stata rilasciata;

- parcheggiare solo nello stallo previsto ed indicato nel numero riportato sul dischetto di autorizzazione.

Allo scopo di consentire l'ingresso e la sosta temporanea nella predetta area anche a soggetti non in possesso di autorizzazione ma diretti presso i concessionari, è consentito l'ingresso e la sosta secondo le seguenti modalità:

- la sosta temporanea deve essere richiesta dal concessionario in favore del soggetto ospite direttamente al servizio di vigilanza operante al varco per un periodo di 60 minuti rinnovabile su autorizzazione del concessionario richiedente;
- la sosta temporanea deve essere praticata in modo da non arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- l'auto in sosta temporanea deve riportare l'orario di sosta con disco orario o strumento equivalente;
- l'auto in sosta deve riportare l'indicazione del soggetto concessionario che ne ha richiesto l'ingresso.

**Art.4** I contravventori alla presente ordinanza sono perseguiti a norma di legge. I veicoli in sosta con modalità difformi a quelle indicate negli articoli che precedono sono rimossi a mezzo carri gru di ditte autorizzate ad esercitare tale attività in ambito portuale.

**Art.5** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore in data 22 novembre 2004.

Napoli, 03.11.04

**IL PRESIDENTE**  
Francesco NERLI